

C10. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI

I servizi di TPL finanziabili dalla Regione sono quelli definiti dal D. Lgs. 422/97 art. 1 comma 2 ed effettuati con varie modalità di trasporto.

L'atto di indirizzo di competenza regionale di cui all'articolo 17 comma 2 della L.R. 37/98 dovrà definire le risorse quantitativamente sufficienti ad assicurare l'attuale livello dei servizi e ripartire tali risorse fra gli enti concedenti.

Servizi su gomma

Per la gestione dei servizi su gomma gli Enti locali concedenti dovranno approvare i programmi triennali di cui all'articolo 15 L.R. 37/98 nel quale devono essere individuati i servizi finanziati dalla Regione con l'atto di indirizzo sopra citato.

Il finanziamento previsto nell'atto di indirizzo è assegnato nel modo seguente:

1. La Giunta regionale, a decorrere dal 2004 ripartisce fra le Province le risorse finanziarie disponibili sulla base:
 - della popolazione residente;
 - della popolazione di età inferiore ai 18 anni;
 - della superficie territoriale servita;
 - della popolazione di età superiore a 60 annie in modo inversamente proporzionale alla densità della popolazione.
Per i dati degli indicatori sopra elencati si farà riferimento agli ultimi dati ISTAT disponibili.
2. La Giunta regionale ripartisce la quota assegnata a ciascuna Provincia di cui al punto 1) fra gli Enti concedenti, sulla base di una proposta elaborata dalle Province di concerto con i Comuni interessati. Le Province per l'elaborazione della suddetta proposta devono tener conto:
 - del monte storico dei contributi attualmente erogati a Province e Comuni;
 - della popolazione residente;
 - della popolazione di età inferiore ai 18 anni;
 - della superficie territoriale servita;
 - della popolazione di età superiore a 60 annie in modo inversamente proporzionale alla densità della popolazione.
 - dei contributi storicamente erogati ai Comuni di Perugia e Terni per il servizio a chiamata;
 - delle diverse tipologie, costi e modalità dei servizi attualmente erogati.
3. La Regione finalizza l'1% del FRT al finanziamento di interventi tesi a migliorare la fruibilità dei servizi di TPL da parte delle persone disabili.
4. La Regione assegna, ai territori delle province di Perugia e Terni, il 2% della FRT destinando tale somma alla gestione dei servizi a chiamata. La suddetta quota è erogata sulla base della ripartizione storica di cui alla L. R. 37/98.
5. La Regione, per incentivare le attività svolte dagli enti locali finalizzate al recupero di efficienza dei servizi con particolare riferimento all'incremento della domanda di

trasporto assegna a decorrere dal 2006 l'1% della quota di cui al punto 1 a ciascun bacino di traffico sentito il parere del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 34 della L.R. 37/98.

Servizi ferroviari

La Regione eroga le risorse destinate ai servizi ferroviari individuate annualmente con la legge di approvazione del bilancio e distinte da quelle destinate ai servizi su gomma, all'azienda o alle aziende affidatarie dei servizi, sulla base delle somme stabilite nei contratti di servizio.